

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 20 del 12 Agosto 2023

SOMMARIO

1. L. N. 102/2023 - Pubblicata la legge di modifica del codice della proprietà industriale - In vigore dal prossimo 23 agosto.....	2
1.1. L. N. 102/2023 - Tasse e diritti - Criteri per il rimborso.....	3
1.2. L. N. 102/2023 - Adeguamento degli importi dell'imposta di bollo	4
2. LE ULTIME DALLA GAZZETTA UFFICIALE N. 186 DEL 10 AGOSTO - Pubblicati i "decreti omnibus"	4
3. ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR) - Dal 2 agosto possibile richiedere certificati anche in bollo	6
4. SICUREZZA E PREVENZIONE DAGLI ATTACCHI INFORMATICI - Rafforzati i compiti affidati all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.....	7
5. AGENZIA DELLE ENTRATE - Area ematica riservata alla richiesta di certificazioni	7
6. CODICE DEGLI APPALTI - L'imposta di bollo sul contratto sarà modulata sulla base di scaglioni in proporzione al valore dello stesso e non alla dimensione cartolare - I chiarimenti dell'Agenzia delle entrate	8
7. BATTERIE E RIFIUTI DI BATTERIE - Dall'Europa un nuovo regolamento	11
8. "CHI INQUINA PAGA" - Online le Linee Guida per l'applicazione del principio comunitario.....	12
9. PN INCLUSIONE E LOTTA ALLA POVERTA' 2021-2027 - Online il nuovo sito.....	13
10. Tra Reddito di Cittadinanza e Assegno di Inclusione - Indicazioni dall'INPS sulla disciplina transitoria	13
11. PNRR - Il monitoraggio dello stato di attuazione al 14 luglio 2023 - I traguardi e gli obiettivi da conseguire	14
12. BANCA DATI DELLE ASTE GIUDIZIARIE - Pubblicato il regolamento	14
13. ESPERTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI ISPETTIVI PRESSO LE SOCIETA' FIDUCIARIE E DI REVISIONE - Fissati nuovi requisiti di professionalità e di onorabilità	15
14. CRIPTO-ATTIVITA' - Istanze per la regolarizzazione entro il prossimo 30 novembre.....	16
15. STRATEGIA CLOUD ITALIA - In cloud dati e servizi di oltre 190 ASL e Aziende Ospedaliere.....	16
16. SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE 2022 - Procedura per l'invio delle richieste di credito d'imposta aperta dal 1° agosto al 29 settembre 2023	17
17. SPORT E PERIFERIE 2023 - Al via dal 1° settembre il bando da 75 milioni di euro	17
18. LAVORATORI DEL TURISMO - Detassazione del lavoro notturno e festivo ma non per tutti	18
19. FONDO PER IL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE 2023 - Domande dal 4 all' 11 settembre 2023	19
21. COMPENSORI SCIISTICI DELL'APPENNINO - 30 MILIONI DI FONDI PER IL 2023 - Pubblicato l'Avviso pubblico - Domande dal 16 agosto al 30 settembre 2023	20
22. RETE DEGLI SPORTELLI DEL CONSUMATORE IN AMBITO REGIONALE - Finanziamento di 10 milioni di euro - Domande entro il prossimo 31 ottobre.....	21
23. TRASPORTO INTERMODALE DI RIFIUTI - Possibile il coinvolgimento di imprese diverse - Nuovi chiarimenti dal Comitato nazionale	21

24. CONTRASTO ALLO SPRECO E ALLA POVERTA' ALIMENTARE - Al via il Fondo per la sperimentazione del reddito alimentare	22
25. ETS - Individuate le aree d'intervento per le attività finanziabili per il 2023	23
26. CORTE DI CASSAZIONE E CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE - Firmato il Protocollo per l'accesso alle banche dati del Registro delle Imprese	24
27. CARTA DEL DOCENTE - Dal 2023 anche per i precari	25
28. TARGHE ORIGINALI AUTO STORICHE - In arrivo il decreto attuativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	25
29. DALL'AGCM - Istruttoria sul sistema di allarme Verisure - Attività di verifica nel settore dei Taxi... ..	26
30. E-STATE IN PRIVACY - I suggerimenti del Garante - La Privacy non va mai in vacanza	27
Altre notizie in breve	27
Rassegna della Gazzetta Ufficiale italiana ed europea	30

1. L. N. 102/2023 - Pubblicata la legge di modifica del codice della proprietà industriale - In vigore dal prossimo 23 agosto

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 8 agosto 2023, la **Legge 24 luglio 2023, n. 102**, recante "**Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30'**".

Il testo si compone di **32 articoli**, suddivisi nei seguenti **tre Capi**:

Capo I - Rafforzamento della competitività del sistema paese e protezione della proprietà industriale (artt. 1 - 8);

Capo II - Semplificazione amministrativa e digitalizzazione delle procedure (artt. 9 - 18);

Capo III - Norme di coordinamento ed adeguamento (artt. 19 - 32).

La legge - come si legge nel comunicato del Ministero delle imprese e del made in Italy - "*rappresenta l'apice dei risultati raggiunti nell'ambito delle Linee strategiche di intervento sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023, il cui disegno di legge era stato definitivamente approvato con il voto finale della Camera dei Deputati nella serata di martedì 18 luglio*".

Il provvedimento, oltre a costituire una fondamentale Milestone all'interno della Missione 1, Componente 2 "Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si propone di perseguire due fondamentali obiettivi:

- 1) il **rafforzamento della competitività del sistema Paese** e la **protezione della proprietà industriale**;
- 2) la **semplificazione amministrativa** e la **digitalizzazione delle procedure**.

La legge - che **entra in vigore il 23 Agosto 2023** - introduce molte rilevanti novità, ne segnaliamo alcune:

- **la protezione temporanea dei disegni e dei modelli nelle fiere**: in particolare, chi ne ha interesse, può chiedere la protezione temporanea di disegni o modelli che figurano in un'esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato estero che accordi reciprocità di trattamento.

La protezione è disposta con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy ed attribuisce la priorità della domanda di registrazione, a condizione che detta domanda sia depositata entro sei mesi dalla data di esposizione dei disegni e modelli o dei prodotti che li incorporano o ai quali sono applicati (art. 34-bis);

- **rapporti tra brevetto europeo e brevetto italiano**: la legge stabilisce che qualora, per la stessa invenzione proposta dal medesimo inventore, siano stati concessi, allo stesso inventore o al suo avente causa, un brevetto italiano e un brevetto europeo valido in Italia o un brevetto europeo con effetto unitario, aventi la medesima data di deposito o di priorità, **il brevetto italiano mantiene i suoi effetti e coesiste con il brevetto europeo** (art. 59);

- **la titolarità delle invenzioni realizzate nell'ambito di università ed enti di ricerca**: in deroga all'articolo 64 ,quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, anche se a tempo determinato, con un'università, anche non statale legalmente riconosciuta, un ente pubblico di ricerca o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, i diritti nascenti dall'invenzione **spettano alla struttura di appartenenza dell'inventore**, salvo il diritto spettante

all'inventore di esserne riconosciuto autore, nei termini di cui al presente articolo. Se l'invenzione è conseguita da più persone, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutte le strutture interessate in parti uguali, salva diversa pattuizione. L'inventore deve comunicare **l'oggetto dell'invenzione** alla struttura di appartenenza con onere a carico di entrambe le parti di salvaguardare la novità della stessa (art. 65);

- gli **uffici di trasferimento tecnologico**: le istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca ovvero gli IRCCS possono dotarsi, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in forma associativa nell'ambito della propria autonomia, di un ufficio di trasferimento tecnologico **con la funzione di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale**, anche attraverso la promozione di collaborazioni con le imprese. Il personale addetto all'ufficio di cui al presente comma è in possesso di qualificazione professionale adeguata allo svolgimento delle attività di promozione della proprietà industriale del medesimo ufficio (art. 65-bis);

- **Conservazione della data di deposito della domanda di brevetto in caso di pagamento non contestuale dei diritti di deposito**: viene introdotta la **possibilità di pagare le tasse di deposito dei brevetti non solo contestualmente alla presentazione della domanda di brevetto, ma anche successivamente**. Per la domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità, il pagamento dei diritti di deposito è effettuato improrogabilmente **entro un mese dalla data di presentazione della domanda stessa**. In tal caso, ai fini del riconoscimento della priorità, è ritenuta valida la data di presentazione (art. 148);

- soppressione dell'obbligo di trasmissione di documentazione cartacea e semplificazione delle modalità di accesso e di utilizzo del deposito telematico presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi (art. 147);

- semplificazione della procedura di concessione di nuova varietà vegetale (art. 170);

- snellimento della commissione d'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale e riduzione del periodo obbligatorio di tirocinio (art. 207).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare un dossier di approfondimento sui contenuti del provvedimento, a cura del servizio studi del Senato, cliccare QUI.](#)

1.1. L. N. 102/2023 - Tasse e diritti - Criteri per il rimborso

L'articolo 29 chiarisce e specifica i **criteri per il rimborso di tasse e diritti** in relazione alla ipotesi di rigetto della domanda di marchio o di rinuncia alla stessa prima che la registrazione sia stata effettuata. L'articolo in esame sostituisce interamente l'articolo 229 del CPI, attualmente composto di tre commi, intervenendo sulla disciplina relativa alla **rimborsabilità delle tasse e dei diritti**.

È innanzi tutto integrata la rubrica dell'articolo con la nuova dizione "Tasse e diritti rimborsabili".

Con la novella al comma 1:

- viene specificato che la rimborsabilità ivi prevista si riferisce **alla sola ipotesi di rigetto della domanda di marchio o di rinuncia alla stessa prima che la registrazione sia stata effettuata** (si elimina quindi l'attuale richiamo anche alla concessione del brevetto);
- si precisa che l'oggetto del rimborso **comprende le tasse di concessione governativa**, ad eccezione delle tasse per la domanda di primo deposito e, ove presentata, delle **tasse dovute per la lettera d'incarico** (nella formulazione attuale il comma 1 fa riferimento ai "diritti versati, ad eccezione del diritto di domanda");
- si conferma la disciplina già in vigore per quanto riguarda il rimborso del diritto previsto per il deposito di opposizione in caso di estinzione dell'opposizione.

I rimborsi sono **autorizzati dal Ministero delle imprese e del made in Italy**.

La disciplina relativa all'autorizzazione è quindi riallocata dal comma 2 al nuovo comma 3 ed è modificata nei termini seguenti:

- si fa innanzi tutto **riferimento alle "tasse"** da rimborsare e non più ai "diritti";
- le tasse da rimborsare devono riferirsi a una **domanda di registrazione "di marchio respinta"** (è quindi eliminato l'attuale riferimento alla "domanda di brevetto");
- solo in tale caso l'autorizzazione al rimborso è disposta d'ufficio;
- si stabilisce espressamente che, **"in ogni altro caso"**, il rimborso viene disposto su richiesta dell'avente diritto, con istanza diretta inviata all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine di

decadenza di tre anni dalla data della rinuncia alla domanda di marchio o dell'estinzione dell'opposizione (nella formulazione vigente del comma 3, l'istanza per ottenere il rimborso deve essere diretta, su iniziativa dell'avente diritto; al "Ministero delle attività produttive").

Con il nuovo comma 4, che corrisponde al vigente comma 3, s'introduce **l'obbligo di annotazione dei rimborsi "nella banca dati dell'Ufficio italiano brevetti e marchi"**, mentre il vigente comma 3 ne prevede l'annotazione "nel registro dei brevetti" e, ove si riferiscano a domande ritirate o respinte, "nel registro delle domande".

1.2. L. N. 102/2023 - Adeguamento degli importi dell'imposta di bollo

La legge n. 102/2023, di modifica del D.Lgs. n. 30/2005, oltre dettare disposizione in materia di semplificazione e digitalizzazione delle procedure, all'**articolo 31** dispone modifiche all'articolo 1, comma 1-*quater*, della Tariffa – Parte I, di cui all'Allegato A del D.P.R. n. 642/1972 che disciplina l'imposta di bollo.

In particolare, nella tabella contenuta dall'articolo 1 sono variati, alcuni in aumento e altri in diminuzione, gli **importi relativi all'imposta fissa di bollo** da assolvere per la presentazione delle domande di concessione o registrazione di titoli di proprietà industriale, atti allegati e successive formalità, presentate alle Camere di commercio e all'Ufficio brevetti e marchi, con trasmissione telematica o consegnate su supporto informatico.

Gli importi, sinteticamente, sono stati adeguati nei termini qui sotto riportati:

- per le **domande di concessione o registrazione di marchi d'impresa, novità vegetali**, certificati complementari di protezione e topografie di prodotti per semiconduttori, l'imposta fissa **passa da 42,00 a 48,00 euro**;
- per le **domande di concessione o di registrazione di brevetto per invenzione, modello di utilità, disegno e modello**, con allegati:
 - **lettere d'incarico a consulente di proprietà industriale o riferimento alla stessa**,
 - **richiesta di copia autentica del verbale di deposito**,
 - **rilascio di copia autentica del verbale di deposito**,il bollo da pagare **passa da 20,00 a 16,00 euro**;
- per ogni **istanza di trascrizione e relativi allegati**, l'imposta **passa da 85,00 a 80,00 euro**;
- per le **istanze di annotazione** e per tutte quelle differenti dalle precedenti l'imposta **passa da 15,00 a 16,00 euro**.

Come chiarito dalla relazione illustrativa, l'adeguamento degli importi **mira ad estendere l'utilizzo del bollo digitale**, utilizzabile solo per importi pari a 16 euro e multipli, fino ad un massimo di cinque volte.

2. LE ULTIME DALLA GAZZETTA UFFICIALE N. 186 DEL 10 AGOSTO - Pubblicati i "decreti omnibus"

Quattro sono i provvedimenti normativi di particolare importanza, che sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2023, e che vogliamo porre alla vostra attenzione:

1) La **Legge 10 agosto 2023, n. 103**, recante "**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano**";

2) Il **Decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104**, recante "**Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici**";

3) il **Decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105**, recante "**Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonche' in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione**";

4) il **Decreto legislativo 26 luglio 2023, n. 106**, recante "**Attuazione della delega di cui all'articolo 2 della legge 5 agosto 2022, n. 118, per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici**". (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2023).

1) Il primo riguarda la **conversione in legge del D.L. n. 69/2023** (c.d. "*Salva Infrazioni*"), con il quale vengono adottate misure urgenti per ridurre le procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana, anche al fine di evitare l'applicazione di sanzioni pecuniarie.

Segnaliamo in particolare:

- L'articolo 17, sul **rafforzamento della sicurezza delle carte di identità e dei titoli di soggiorno**;
- L'articolo 18, in materia di **interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza**;
- L'articolo 20, in materia di **rilascio dei passaporti**.

2) Il **secondo e il terzo**, sono due decreti legge approvati entrambi dal Consiglio dei Ministri del 7 agosto scorso, che riguardano, rispettivamente:

- il c.d. "*Decreto omnibus*" (relativo al caro voli, taxi, sviluppo della microelettronica, proroga superbonus 110%, imposta straordinaria del 40% a carico degli intermediari finanziari);
- l'introduzione di disposizioni urgenti in materia di processo penale, processo civile, di contrasto agli incendi boschivi e di recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, nonché in materia di personale della Magistratura, del Ministero della giustizia e del Ministero della cultura.

Il **secondo**, in particolare, riguarda:

- le pratiche commerciali scorrette relative ai **prezzi praticati su voli nazionali** e tetto delle tariffe applicabili (artt. 1 e 2);
- Misure urgenti per far fronte alle carenze del **sistema di trasporto taxi su gomma** (art. 3);
- la istituzione di un **Fondo a favore dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo**, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare ai viaggiatori e agli operatori del settore turistico e ricettivo, ivi incluse le agenzie di viaggio e i tour operator, le strutture extra-alberghiere, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi divertimento, gli agriturismi, gli operatori esercenti il trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, i locali da ballo, i porti turistici, i campeggi, per l'erogazione di un contributo a totale o parziale rimborso dei costi sostenuti a causa dei predetti eventi eccezionali, quali le difficoltà nel raggiungimento delle destinazioni turistiche dell'isola, la mancata fruizione dei servizi originariamente prenotati, l'acquisto di servizi non previsti e la riprotezione dei viaggiatori per i disagi nei collegamenti (art. 4).
- Credito di imposta per la **ricerca e lo sviluppo nella microelettronica** e Comitato tecnico per la microelettronica (art. 5);
- Misure urgenti nel settore della **pesca** (art. 10);
- Misure urgenti per le **produzioni viticole** (art. 11);
- Disposizioni urgenti in materia di **autotrasporto** con la soppressione del contributo dell'uno per mille del fatturato dovuto dagli operatori economici operanti nel settore dell'autotrasporto merci (art. 20);
- la proroga, dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023, del termine finale entro cui le persone fisiche possono beneficiare del "**superbonus 110 per cento**" sulle spese sostenute per interventi agevolati, su edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti e autonome, che alla data del 30 settembre 2022 avevano già raggiunto una percentuale di completamento dei lavori pari almeno al 30 per cento (art. 24),
- la istituzione, per l'anno 2023, di una **imposta straordinaria del 40% a carico degli intermediari finanziari** (tassa sugli extraprofiti che viene calcolata sul margine di interesse, ovvero sulla differenza tra interessi attivi e interessi passivi).

L'ammontare dell'imposta straordinaria, in ogni caso, non potrà essere superiore a una quota pari allo 0,1 per cento del totale dell'attivo relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 (art. 26).

3) Il **terzo** provvedimento introduce disposizioni urgenti in materia di processo penale, processo civile, di contrasto agli incendi boschivi e di recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, nonché in materia di personale della Magistratura, del Ministero della giustizia e del Ministero della cultura.

4) Il **quarto** provvedimento - approvato dal Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2023 - dispone la istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, del **Sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici (SICONBEP)**, in attuazione della delega di cui all'articolo 2 della

L. n. 118/2022 («*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021*»), al fine di pervenire ad una mappatura di tutti i rapporti concessori.

La rilevazione comprende tutti i beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile di cui agli articoli da 822 a 830 del codice civile che formano oggetto di atti, contratti e convenzioni comportanti l'attribuzione a soggetti privati o pubblici dell'utilizzo in via esclusiva di tali beni.

LINK:

[Per accedere alla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2023, cliccare QUI.](#)

3. ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR) - Dal 2 agosto possibile richiedere certificati anche in bollo

Disponibile, a decorrere dal 2 agosto 2023, la possibilità per il cittadino di richiedere sul portale Anagrafe (ANPR) un certificato in bollo, per se stesso o un familiare, tramite un versamento online.

Il servizio è reso possibile grazie al collegamento tra l'area riservata di ANPR e pagoPA, la piattaforma di pagamenti della Pubblica Amministrazione.

L'attivazione di questa nuova funzionalità consente di ottenere certificati anagrafici in bollo senza doversi recare allo sportello fisico, avvicinando così sempre più i servizi della Pubblica Amministrazione ai bisogni del cittadino.

Ricordiamo che, **a decorrere dal 15 novembre 2021** - per la prima volta - i cittadini italiani possono scaricare dal proprio computer i certificati anagrafici online in maniera autonoma e gratuita, senza bisogno di recarsi allo sportello del Comune.

I servizi attualmente disponibili sul portale sono i seguenti:

- 1) La richiesta di **consultazione dei dati anagrafici** (visura) o di una dichiarazione sostitutiva dei certificati (autocertificazioni);
- 2) La **richiesta di 15 certificati anagrafici**;
- 3) La **rettifica di uno o più dati registrati** nella propria scheda anagrafica in caso di semplice errore di digitazione o di retta trascrizione;
- 4) L'invio al proprio Comune della **dichiarazione di cambio di residenza** per se e per la propria famiglia anagrafica;
- 5) La **visualizzazione nell'ANPR dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)** per ricevere comunicazioni con valore legale da parte della Pubblica Amministrazione.

Per quanto riguarda il **rilascio di certificazioni**, è bene tener presente che:

- 1) Il rilascio è completamente gratuito e pertanto non si dovrà pagare né l'imposta di bollo né i diritti di segreteria.
- 2) Nel caso in cui ti sia richiesto un **certificato in bollo**, per procedere al pagamento dell'imposta di 16,00 euro sarai reindirizzato su un portale dedicato. Terminata l'operazione di pagamento, potrai tornare al portale ANPR e ottenere il tuo certificato.
- 3) I certificati possono essere rilasciati anche in forma contestuale (ad esempio cittadinanza, esistenza in vita e residenza potranno essere richiesti in un unico certificato).
Nel caso la richiesta sia per un familiare verrà mostrato l'elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato.
- 4) Il servizio consente, inoltre, la visione dell'anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare o riceverlo via mail.
- 5) I certificati **sono validi e utilizzabili solo nei rapporti tra privati**. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle autocertificazioni.
- 6) Ogni certificato viene **prodotto in formato .pdf non modificabile** e riporta il logo del Ministero dell'Interno e la dicitura "Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente".
Inoltre, contiene il QR code e il sigillo elettronico qualificato del Ministero dell'Interno, non visibile a occhio nudo, che ne garantiscono l'autenticità, l'integrità e il non ripudio.

Contrariamente ai cittadini residenti in Italia, **i cittadini residenti all'estero** (iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero - AIRE) possono richiedere solo i seguenti 7 certificati: di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, di residenza AIRE, di stato di famiglia AIRE, di unione civile e di contratto di convivenza.

I cittadini devono accedere al portale ANPR mediante la propria identità digitale (con SPID, CIE o CNS).

LINK:

[Per accedere al Portale dedicato, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere direttamente ai servizi anagrafici, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare le FAQ disponibili, cliccare QUI.](#)

4. SICUREZZA E PREVENZIONE DAGLI ATTACCHI INFORMATICI - Rafforzati i compiti affidati all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale

La **resilienza cibernetica** dell'Italia non può prescindere da **uno sforzo collettivo tra l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) e le pubbliche amministrazioni.**

Da questo presupposto scaturisce la **direttiva 6 luglio 2023** della Presidente del Consiglio dei ministri pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2023.

Il documento fornisce le indicazioni per **rafforzare la gestione delle minacce e degli incidenti di cybersicurezza** nella **pubblica amministrazione**, con un **ruolo rafforzato per l'Acn** e il suo braccio operativo, il **CSIRT Italia** (Computer security incident response team) e riporta gli **"indirizzi di coordinamento e organizzazione volti a promuovere la gestione adeguata e coordinata delle minacce informatiche, degli incidenti e delle situazioni di crisi di natura cibernetica"**.

L'intensificazione e **la crescente sofisticazione delle minacce informatiche nell'attuale contesto geo-politico** impone con urgenza:

- la necessità del **raggiungimento di un alto livello di cybersicurezza**,
- l'attuazione di **efficaci misure di gestione dei relativi rischi**,
- la necessità di **un'immediata e quanto più completa conoscenza situazionale.**

Ciò non solo al fine di conseguire una **più elevata capacità di protezione e risposta di fronte a emergenze cibernetiche**, ma anche di disporre di un quadro analitico della minaccia funzionale all'esercizio dell'indirizzo politico.

A tal fine viene affidato dall'ordinamento **all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN)** il compito di **sviluppare capacità nazionali di prevenzione, monitoraggio, rilevamento, analisi e risposta**, per prevenire e gestire gli incidenti di sicurezza informatica e gli attacchi informatici, peculiarmente attribuito alla componente operativa dell'Agenzia (CSIRT Italia), al cui personale, peraltro, viene espressamente riconosciuta, nello svolgimento delle relative funzioni, **la qualifica di pubblico ufficiale.**

Nell'esercizio di tale compito, e per un immediato ed efficace risultato ai fini del contenimento del rischio e della mitigazione del danno, **l'Agenzia può richiedere**, in attuazione dell'art. 5, comma 5, del D.L. n. 82 del 14 giugno 2021, convertito dalla legge n. 109 del 4 agosto 2021 (decreto istitutivo), **"la collaborazione di altri organi dello Stato e altre amministrazioni, delle forze di polizia o di enti pubblici per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali"**. Ciò nel presupposto che la resilienza cibernetica del Paese non può prescindere da uno **sforzo collettivo e sinergico.**

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dedicato all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, cliccare QUI.](#)

5. AGENZIA DELLE ENTRATE - Area ematica riservata alla richiesta di certificazioni

Sul portale dell'Agenzia delle Entrate è disponibile una **nuova area tematica** dedicata alle più diffuse tipologie di **certificazioni** rilasciate dall'Amministrazione finanziaria.

Tramite un click è possibile avere delucidazioni sintetiche sul tipo di certificato che interessa e sapere come richiederlo.

Quali certificati è possibile richiedere?

- il certificato di attribuzione del codice fiscale,

- il certificato di attribuzione della partita IVA,
- l'attestazione situazione reddituale,
- l'attestato di residenza fiscale,
- il certificato carichi pendenti,
- il certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti (art. 14, D.Lgs. n. 472/1997),
- il certificato unico debiti tributari;
- il certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici.

La scheda informativa spiega **come ottenere il documento**, gli **eventuali costi**, il **modello da utilizzare** o il facsimile di richiesta e rimanda, infine, alla normativa e alla prassi di riferimento.

LINK:

[Per accedere alla nuova area tematica e procedere alla richiesta del documento interessato, cliccare QUI.](#)

6. CODICE DEGLI APPALTI - L'imposta di bollo sul contratto sarà modulata sulla base di scaglioni in proporzione al valore dello stesso e non alla dimensione cartolare - I chiarimenti dell'Agencia delle entrate

Come abbiamo già riferito in una nostra precedente newsletter (la n. 12 del 28 aprile 2023), il nuovo Codice dei contratti pubblicità vengono introdotte **novità anche in materia di imposta di bollo** sui contratti per gli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni.

1) L'articolo 18 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che il contratto debba essere stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'Allegato I.1, articolo 3, lettera b), con **atto pubblico notarile informatico**, ovvero, **in modalità elettronica**, nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

In caso di **procedura negoziata** oppure per gli **affidamenti diretti**, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito **scambio di lettere**, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 (c.d. "Regolamento eIDAS").

I capitoli e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto (comma 1).

Al **comma 10 del citato articolo 18** si stabilisce che con la **Tabella A di cui all'Allegato I.4 (Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto)** del codice è individuato il **valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore dovrà assolvere una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso**.

Con la medesima Tabella vengono così **sostituite le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo** di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice.

L'Allegato I.4 sarà abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

Secondo quanto stabilito all'articolo 1 del citato Allegato I.4, il valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, **è determinato sulla base della Tabella A e precisamente sulla base di scaglioni crescenti** in relazione all'importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti.

Sono esenti dall'imposta gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro.

Il pagamento dell'imposta ha **natura sostitutiva dell'imposta di bollo** dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, **fatta eccezione per le fatture, note e simili** di cui all'articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972 (art. 2).

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dovranno essere **individuate le modalità telematiche di versamento**, diverse dall'apposito contrassegno (art. 3, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 642/1972), coerenti con la piena digitalizzazione del procurement, al fine di ridurre gli oneri gestionali e di conservazione documentale (art. 3).

L'onere dell'imposta è posta a carico dell'appaltatore. La stazione appaltante viene così liberata del vincolo di solidarietà passiva, ma dovrà in ogni caso vigilare sull'assolvimento quando l'imposta è ancora dovuta, come previsto dal secondo comma dell'art. 22 del D.P.R. n. 642/1972.

Il pagamento **in proporzione al valore e non alla dimensione cartolare del contratto e degli allegati**, eliminerà anche le problematiche interpretative sulla funzione degli allegati, se parte integrante e identificativi delle obbligazioni fra le parti o meno.

Tabella A - Valori dell'imposta di bollo

Fascia di importo contratto (valori in euro)	Imposta (valori in euro)
< 40.000	esente
≥ 40.000 < 150.000	40
≥ 150.000 < 1000000	120
≥ 1.000.000 < 5.000.000	250
≥ 5.000.000 < 25.000.000	500
≥ 25.000.000	1.000

2) Chiarimenti in merito alle nuove modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo, con particolare riferimento all'ambito applicativo e alla decorrenza temporale delle stesse, sono arrivati anche dall'Agenzia delle entrate, con la **circolare n. 22/E del 28 luglio 2023**.

I chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate vengono riassunti nei punti che seguono.

2a) Nella circolare viene innanzitutto individuato l'ambito applicativo: i **"contratti appalto"**, ossia «*i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più stazioni appaltanti e aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi*».

L'ambito applicativo delle nuove disposizioni riguarda, pertanto, i "contratti pubblici" regolati dal nuovo Codice, quindi i **contratti di appalto, di concessione, di fornitura e di servizi, nonché i contratti di partenariato pubblico-privato**.

2b) Con riferimento poi al piano degli adempimenti fiscali, si osserva che le novità in esame trovano applicazione **solo al momento della stipula del contratto**.

L'articolo 1, comma 1, dell'allegato I.4 al Codice, infatti, richiamando la formulazione del citato comma 10 dell'articolo 18, stabilisce che il «*valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A annessa al presente allegato*».

Le nuove modalità di calcolo dell'imposta di bollo si basano su un **sistema a scaglioni crescenti**, in proporzione **"all'importo massimo previsto dal contratto"**, comprese eventuali opzioni o rinnovi.

I valori dell'imposta di bollo sono i seguenti:

- **40 euro**, per i contratti di importo maggiore o uguale a 40mila e inferiore a 150mila euro
- **120 euro**, per i contratti di importo maggiore o uguale a 150mila e inferiore a 1 milione di euro
- **250 euro**, per i contratti di importo maggiore o uguale a 1 milione e inferiore a 5 milioni di euro
- **500 euro**, per i contratti di importo maggiore o uguale 5 milioni e inferiore a 25 milioni di euro
- **1000 euro**, per i contratti di importo maggiore o uguale a 25 milioni di euro.

I contratti di importo inferiore a 40mila euro sono esenti dall'imposta di bollo.

2c) In relazione alla nozione di "*importo massimo previsto*", l'Agenzia delle entrate richiama l'articolo 14, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, il quale, ancorché con riferimento ai metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti ai fini dell'individuazione delle soglie di rilevanza, stabilisce che il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture **è basato sull'importo totale pagabile, «al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante (...)**».

Dunque, in coerenza con quanto espressamente stabilito da tale ultima disposizione e in considerazione della ratio della norma in commento, si ritiene che, anche ai fini dell'individuazione dell'ammontare dell'imposta di bollo da assolvere in sede di stipula del contratto, il corrispettivo complessivamente previsto nel medesimo vada considerato **al netto dell'imposta sul valore aggiunto**.

2d) A proposito di quanto stabilito all'articolo 2, comma 1, dell'allegato I.4, dove viene previsto che il «*pagamento dell'imposta di cui all'articolo 1 ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642*», l'Agenzia delle entrate chiarisce che **continuano ad applicarsi le ordinarie modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo** sia in relazione alle **fatture, alle note e agli altri documenti** richiamati dall'articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 6428, che agli **altri atti e documenti, diversi da quelli sopra citati, che precedono il momento della stipula del contratto**; "*ciò con riferimento - si legge nella circolare - a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura di selezione, salvo quanto espressamente previsto in favore dell'aggiudicatario, come si dirà nel prosieguo*". Pertanto, il pagamento assolto alla stipula del contratto dall'aggiudicatario ha natura di **imposta di bollo dovuta sugli atti riguardanti l'intera procedura**, dalla selezione dell'operatore economico sino alla completa esecuzione del contratto, in sostituzione dell'imposta di bollo dovuta in forza del D.P.R. n. 642 del 1972.

2e) **L'imposta di bollo è dovuta dall'aggiudicatario del contratto**. Tuttavia, in caso di appalti di lavori pubblici, l'imposta di bollo è dovuta **dal concorrente che ha presentato l'offerta ammessa e non ancora decaduta**.

Il soggetto aggiudicatario, pertanto, **al momento della stipula del contratto**, assolve l'imposta da lui complessivamente dovuta, quantificandola secondo gli scaglioni stabiliti dalla Tabella A di cui all'allegato I.4 al Codice, in relazione all'importo massimo previsto nel contratto medesimo.

Resta inteso – precisa l'Agenzia – che "*il predetto calcolo deve essere effettuato considerando a scomputo l'imposta di bollo già assolta nella fase precedente alla stipula del contratto, secondo la disciplina dettata in materia di imposta di bollo dal D.P.R. n. 642 del 1972, fino a concorrenza dell'importo già dovuto*".

Con riferimento alla fase successiva alla stipula del contratto, invece, **non sono più previsti ulteriori versamenti dell'imposta di bollo da parte dell'aggiudicatario**.

2f) Resta ferma - secondo l'Agenzia delle entrate - **l'applicabilità del principio della solidarietà passiva nel pagamento del tributo e delle relative sanzioni**, disciplinato dall'articolo 22 del D.P.R. n. 642 del 1972, dove si stabilisce che:

- sono **«obbligati in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative:**

1) *tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti;*

2) *tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell'art. 2, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine senza prima farlo munire del bollo prescritto»* (comma 1);

- la «*parte a cui viene rimesso un atto, un documento o un registro, non in regola con le disposizioni del presente decreto, alla formazione del quale non abbia partecipato, è esente da qualsiasi responsabilità derivante dalle violazioni commesse ove, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, lo presenti all'ufficio del registro e provveda alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta. In tal caso la violazione è accertata soltanto nei confronti del trasgressore*» (comma 2).

Da tener presente, infine, che, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. n. 642 del 1972, laddove le stazioni appaltanti siano amministrazioni dello Stato, **l'imposta di bollo è sempre a carico degli appaltatori**.

2g) Per quanto riguarda le modalità di versamento, l’Agenzia delle entrate ricorda che con il **provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 giugno 2023, Prot. n. 240013/2023**, si è stabilito che l’imposta di bollo di cui all’articolo 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36 del 2023, in sostituzione delle modalità di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del DPR n. 642 del 1972 dovrà essere **versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE)**.

Con successivi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate potranno essere definiti ulteriori modalità di versamento.

Viene, infine precisato che, nel caso in cui il contratto sia stato **rogato o autenticato da un notaio o altro pubblico ufficiale** e venga registrato con la procedura telematica di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 (*modello unico informatico per via telematica e autoliquidazione*), l’imposta di bollo è versata con le modalità telematiche previste dalla richiamata procedura, unitamente agli altri tributi dovuti, **nella nuova misura stabilita dal Codice dei contratti pubblici**.

Non è, invece, ammesso il versamento dell’imposta di bollo con modalità Virtuale.

2h) Le nuove disposizioni in materia di imposta di bollo di cui all’articolo 18, comma 10, del Codice dei contratti pubblici, nonché quelle contenute nell’allegato I.4 al Codice medesimo, **acquistano efficacia dal 1° luglio 2023 e trovano applicazione solo con riferimento ai procedimenti avviati a far data dal 1° luglio 2023.**

LINK:

[Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 36/2023 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 22/E/2023, clicca qui.](#)

7. BATTERIE E RIFIUTI DI BATTERIE - Dall’Europa un nuovo regolamento

Con **Regolamento (UE) 2023/1542** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 191/1 del 28 luglio 2023, l’Europa aggiorna la disciplina sulle **batterie e rifiuti da batterie**, apportando **modifiche** alla direttiva 2008/98/CE (sui rifiuti) e al regolamento (UE) 2019/1020 (vigilanza sui prodotti immessi in mercato), e **abrogando** di fatto la precedente **Direttiva 2006/66/CE** (c.d. “*Direttiva Batterie*”).

Il Regolamento consta di **96 articoli** e **XV allegati tecnici**.

L’**obiettivo del regolamento** è:

- **aggiornare la legislazione dell’Unione sulla gestione dei rifiuti di batterie;**
- **proteggere l’ambiente e la salute umana** prevenendo e riducendo gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti di batterie.

Il presente regolamento stabilisce requisiti in materia di **sostenibilità, sicurezza, etichettatura, marcatura e informazione** per consentire l’immissione sul mercato o la messa in servizio delle batterie all’interno dell’Unione.

Stabilisce inoltre requisiti minimi per la responsabilità estesa del produttore, la raccolta e il trattamento dei rifiuti di batterie e la comunicazione.

Il presente regolamento **si applica a tutte le categorie di batterie immesse sul mercato o messe in servizio all’interno dell’Unione**, a prescindere dal fatto che siano state prodotte nell’Unione o importate.

Per «**batteria**» si intende “*qualsiasi dispositivo che eroga energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, con stoccaggio interno o esterno, costituito da uno o più elementi o moduli di batteria o da pacchi batterie non ricaricabili o ricaricabili e che comprende le batterie che sono state sottoposte alla preparazione per il riutilizzo o alla preparazione per il cambio di destinazione, al cambio di destinazione o alla rifabbricazione*” (art. 3, comma 1, n. 1).

Entro il 18 agosto 2025 gli Stati membri dovranno stabilire le norme relative alle **sanzioni applicabili** in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione.

Gli Stati membri, una volta approvate tali norme e misure, dovranno notificarle alla Commissione, senza ritardo. Dovranno essere immediatamente notificate anche le eventuali modifiche successive (art. 93 del Regolamento).

Il presente regolamento entra in vigore il 16 agosto 2023 ma **si applicherà a decorrere dal 18 febbraio 2024**, salvo alcune eccezioni riportate all'articolo 96 del Regolamento stesso.

La direttiva 2006/66/CE sarà abrogata con effetto a decorrere dal 18 agosto 2025, salvo quanto disposto all'articolo 95 del Regolamento.

Entro il 30 giugno 2031 la Commissione riesamina ed elabora una relazione concernente l'applicazione del presente regolamento e l'impatto sull'ambiente e la salute umana e sul funzionamento del mercato interno e la sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio (art. 94, comma 1).

Tra le principali misure previste dal regolamento europeo segnaliamo le seguenti:

- Introduzione di una **dichiarazione dell'impronta di carbonio** per le batterie per veicoli elettrici (EV), le batterie dei mezzi di trasporto leggeri (LMT) come quelle per scooter elettrici e biciclette, le batterie industriali ricaricabili con una capacità superiore a 2 kWh.
Tutte queste tipologie di batterie, a decorrere dal 18 febbraio 2027, dovranno essere registrate in formato elettronico e dotate di un **"passaporto della batteria"** (art. 77).
- Istituzione di un **"passaporto delle batterie"** - A decorrere dal 18 febbraio 2027, tutte le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh e le batterie per veicoli elettrici immesse sul mercato o messe in servizio sono registrate in formato elettronico (art. 77).
- Previsione di un **etichetta obbligatoria sulle batterie** volta a identificare il fabbricante, la categoria, luogo e data di fabbricazione, sostanze pericolose presenti.
- Nuovi e crescenti obiettivi di **raccolta dei rifiuti di batterie portatili**: il 45% entro la fine di quest'anno; il 63% entro il 2027 e il 73% entro il 2030.
- Previsione di un obiettivo di **raccolta per i rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri**: il 51% entro il 2028 che diventa il 61% entro il 2031;
- Previsti anche **livelli di materiali recuperati dai rifiuti di batterie**, nello specifico:
 - per il litio 50% entro il 2027 e 80% entro il 2031;
 - per il cobalto, rame, piombo e nichel 90% entro il 2027 e 95% entro il 2031.
- Previsti **livelli minimi di contenuto riciclato** da rifiuti di produzione e di consumo da utilizzare nelle batterie nuove:
 - **otto anni dopo l'entrata in vigore del regolamento**: 16% per il cobalto, 85% per il piombo, 6% per il litio e 6% per il nichel;
 - **13 anni dopo l'entrata in vigore**: 26% per il cobalto, 85% per il piombo, 12% per il litio e 15% per il nichel.

LINK:

[Per consultare il testo del Regolamento \(UE\) 2023/1542, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti del nuovo regolamento, cliccare QUI.](#)

8. "CHI INQUINA PAGA" - Online le Linee Guida per l'applicazione del principio comunitario

Nell'ambito del Progetto **"Mettiamoci in RIGA"**, la Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche (DG USSRI) del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha prodotto, tra le varie attività di intervento della Linea L3, le **Linee Guida sull'applicazione del principio comunitario "chi inquina paga"**.

Il Ministero e la Direzione hanno voluto fornire un ulteriore strumento a supporto degli Enti coinvolti nei procedimenti di bonifica dei Siti di Interesse Nazionale (SIN), nell'ambito dei procedimenti ex articolo 244 del Codice Ambientale.

Il documento è **destinato alle Istituzioni che hanno un ruolo specifico nell'ambito della procedura**: alle Province/Città metropolitane, tenute ad avviare le indagini volte alla identificazione del "responsabile dell'evento di superamento delle CSC" e ad emanare "un'ordinanza motivata"; alle Regioni, ai Comuni e, in termini generali, a tutte le Istituzioni e agli Enti variamente coinvolti.

LINK:

[Per consultare il documento, cliccare QUI.](#)

9. PN INCLUSIONE E LOTTA ALLA POVERTA' 2021-2027 - Online il nuovo sito

È online il sito del **nuovo Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027**, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In linea con quanto previsto dai Regolamenti europei, il sito raccoglie tutte le informazioni sul Programma nazionale: **obiettivi, priorità, dotazione finanziaria** e in prospettiva sarà costantemente aggiornato con le **opportunità di finanziamento** e i **risultati raggiunti**.

Con una **dotazione finanziaria di oltre 4 miliardi di euro** tra risorse europee e nazionali, il Programma si sviluppa in continuità con le iniziative più significative del PON Inclusione 2014-2020 e in sinergia con le azioni promosse nell'ambito del PNRR - Missione 5.

Obiettivo principale è la **promozione dell'inclusione sociale** e il **contrasto della povertà** attraverso un **approccio integrato che ne affronti le cause profonde**, puntando su 4 priorità, a cui se ne aggiungono 2 di assistenza tecnica:

1. Sostegno all'inclusione sociale e lotta alla povertà,
2. Child Guarantee (lotta alla povertà minorile),
3. Contrasto alla deprivazione materiale,
4. Interventi infrastrutturali per l'inclusione socio-economica.

LINK:

[Per accedere al sito, cliccare QUI.](#)

10. Tra Reddito di Cittadinanza e Assegno di Inclusione - Indicazioni dall'INPS sulla disciplina transitoria

L'INPS, con il **messaggio n. 2835 del 31 luglio 2023**, ha fornito i primi chiarimenti sulle modalità di accesso al percorso di inclusione sociale e di attivazione al lavoro in attesa dell'adozione dei decreti attuativi delle nuove misure per il contrasto alla povertà, il Supporto per la Formazione e per il Lavoro e l'Assegno di inclusione.

L'INPS ha ricordato che le **disposizioni transitorie** previste dalle nuove misure per il contrasto alla povertà (D.L. 4 maggio 2023 n. 48, convertito con modificazioni con legge 3 luglio 2023, n. 85) prevedono che, per alcuni **nuclei familiari non attivabili al lavoro** possa pervenire, entro il 31 ottobre 2023, una **comunicazione di presa in carico da parte dei servizi sociali**.

In tal caso, la fruizione del reddito di cittadinanza potrà proseguire, senza il limite delle 7 mensilità e, comunque, **non oltre il 31 dicembre 2023**.

L'INPS sottolinea di aver già ricevuto da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali «nei primi giorni di luglio, 88.000 comunicazioni a riguardo. Pertanto l'ipotesi della presa in carico non riguarda i nuclei familiari i cui componenti sono stati avviati ai Centri per l'Impiego e per i quali non è risultato necessario il rinvio ai servizi sociali».

Per questi nuclei e per coloro che non risulteranno presi in carico dai servizi sociali, **dal 1° settembre 2023** «sarà possibile accedere alla nuova misura del **Supporto per la Formazione e per il Lavoro (SFL)**.

L'obiettivo di questa misura è l'inserimento al lavoro, garantendo al contempo un supporto economico pari a 350 euro mensili, per un massimo di dodici mensilità».

Per accedere alla misura occorre a presentare una domanda e seguire uno specifico iter, che sarà illustrato in una video guida messa a disposizione dall'Istituto.

Invece «coloro che sono stati già avviati ai centri per l'impiego e risultano già inseriti nei programmi nazionali per la **Garanzia occupabilità lavoratori (GOL)** o in **progetti utili** alla collettività oppure in altre iniziative di attivazione, potranno proseguire nel loro percorso».

Ai fini del riconoscimento del beneficio **Supporto per formazione e il lavoro**, infatti, «potranno essere convalidate iniziative di avviamento al lavoro già attivate».

I nuclei con persone disabili, minorenni, o con almeno 60 anni d'età ovvero componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati, saranno potenzialmente destinatari dell'**Assegno di inclusione (ADI)**, nuova misura di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale a partire dal 1° gennaio 2024.

LINK:

[Per consultare il testo del messaggio INPS n. 2835/2023, cliccare QUI.](#)

11. PNRR - Il monitoraggio dello stato di attuazione al 14 luglio 2023 - I traguardi e gli obiettivi da conseguire

È stato pubblicato, il 1° agosto 2023, il dossier relativo al **monitoraggio dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**, curato dal Servizio Studi della Camera dei Deputati.

Il Rapporto oggetto del presente dossier, "descrive lo **stato dei lavori** in vista della revisione del Piano, illustrando le proposte sia per le possibili modifiche, sia per le linee di intervento del REPowerEU".

Il Rapporto oggetto del dossier si inserisce nel quadro del percorso di elaborazione di una proposta complessiva di revisione e modifica del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano, avviato sia in risposta all'iniziativa REPowerEU, sia quale linea direttrice dell'indirizzo politico del Governo, attuata, come specificato dal Rapporto, con l'avvio, a partire da gennaio 2023, di una fase di ricognizione dello stato di attuazione del PNRR, con riferimento a tutte le misure del Piano.

LINK:

[Per accedere al dossier, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare i dossier precedenti, cliccare QUI.](#)

12. BANCA DATI DELLE ASTE GIUDIZIARIE - Pubblicato il regolamento

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2023, n. 175, il **decreto del Ministero della Giustizia 11 luglio 2023, n. 99** che prevede il "**Regolamento relativo al funzionamento della banca dati relativa alle aste giudiziarie, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 1**".

L'articolo 26, comma 6, D.Lgs. n. 149/2022 (conosciuta come "*Riforma Cartabia*") prevede che presso il Ministero della Giustizia sia istituita una **banca dati relativa alle aste giudiziarie**, articolata nelle seguenti tre sezioni:

- a) esecuzioni immobiliari;**
- b) esecuzioni mobiliari;**
- c) vendite nelle procedure concorsuali.**

Nell'ambito di ciascuna sezione, nella banca dati sono inseriti i seguenti dati:

- a) il nome, il cognome e il codice fiscale dell'offerente se persona fisica, ovvero la denominazione e il codice fiscale dell'offerente se ente o persona giuridica;*
- b) il codice IBAN del conto corrente bancario o postale utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione o gli estremi identificativi del mezzo di pagamento o della fideiussione utilizzati ai sensi degli artt. 169-quater e 173-quinquies disp. att. C.p.c.;*
- c) la relazione di stima dei beni;*
- d) il nominativo del professionista delegato;*
- e) il prezzo di stima;*

- f) il prezzo base;
- g) il prezzo di aggiudicazione;
- h) il compenso liquidato al professionista delegato (art. 2).

Tali dati sono acquisiti **tramite il portale delle vendite pubbliche** previsto dall'art. 490 C.p.c. e inseriti nella banca dati mediante procedure automatizzate (art. 3, comma 1).

Per ragioni di giustizia, l'**autorità giudiziaria civile e penale acquisisce i dati** inseriti nella banca dati accedendo al sistema tramite apposita utenza. A tal fine, il capo dell'ufficio giudiziario individua, tra il personale amministrativo del medesimo ufficio, uno o più soggetti abilitati.

Sono in ogni caso soggetti abilitati il giudice dell'esecuzione e il giudice delegato.

Il presidente del tribunale o suo delegato accede alla banca dati ai fini della vigilanza prevista dall'art. 179-*quater* disp. att. C.p.c. (art. 4).

La **vigilanza** sul funzionamento della banca dati e sugli accessi alla stessa è esercitata dalla Direzione generale per i sistemi informativi e automatizzati (art. 5, comma 1).

Il decreto **entrerà in vigore il 12 agosto 2023**.

Entro i successivi 9 mesi saranno emanate le **specifiche tecniche** relative all'inserimento dei dati nella banca dati e all'individuazione dei tempi di conservazione dei dati stessi nonché delle modalità di attribuzione delle utenze e di accesso alla banca dati da parte di tutti i soggetti abilitati.

Saranno inoltre aggiornate le specifiche tecniche previste dall'art. 161-*quater* disp. att. C.p.c. (art. 7, comma 1).

Le specifiche tecniche di cui al comma 1 sono emanate dopo aver acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali e sono rese disponibili mediante pubblicazione nel portale delle vendite pubbliche (art. 7, comma 2).

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. n. 99/2023, cliccare QUI.](#)

13. ESPERTI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI ISPETTIVI PRESSO LE SOCIETA’ FIDUCIARIE E DI REVISIONE - Fissati nuovi requisiti di professionalità e di onorabilità

In sostituzione del decreto ministeriale del 18 giugno 1993, è stato pubblicato sul sito del Ministero delle imprese e del made in Italy (in attesa della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) il **decreto ministeriale 31 luglio 2023**, recante l'istituzione di un **elenco di esperti per l'affidamento di incarichi ispettivi presso società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione**.

Il decreto stabilisce i criteri per la programmazione delle attività ispettive e introduce nuovi requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti per l'iscrizione nell'elenco di esperti per l'affidamento degli incarichi ispettivi, ordinari e straordinari, presso società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione, tenuto e aggiornato a cura della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e le società, Divisione II.

Possono essere iscritti nell'elenco, a domanda degli interessati:

- a) i professionisti iscritti nell'albo dei **dottori commercialisti ed esperti contabili**, ovvero nell'albo degli **avvocati**, ovvero nel registro dei revisori legali;
- b) i **docenti e i ricercatori universitari** presso cattedre attinenti gli insegnamenti di: diritto commerciale; diritto tributario; diritto dei mercati finanziari; diritto societario; diritto bancario; finanza aziendale; economia aziendale; tecnica bancaria; tecnica industriale e commerciale; tecnica dei mercati mobiliari; ragioneria generale ed applicata; tecnica industriale e commerciale;
- c) i **dipendenti pubblici** che dimostrino esperienza in materia di società fiduciarie e di revisione, ovvero di aver svolto attività ispettiva presso società o istituzioni autorizzate.

In sede di prima applicazione, secondo quanto disposto dall'articolo 7 del decreto, sono iscritti a domanda gli esperti inseriti nell'elenco istituito ai sensi del decreto ministeriale del 18 giugno 1993 e coloro che hanno finora espletato incarichi ispettivi di cui al decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 1986, n. 430 (recante "Norme urgenti sulla

liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle società fiduciarie di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria”).

LINK:

[Per consultare il testo del decreto ministeriale 31 luglio 2023, cliccare QUI.](#)

14. CRIPTO-ATTIVITA' - Istanze per la regolarizzazione entro il prossimo 30 novembre

L'Agenzia delle entrate, con **provvedimento del 7 agosto 2023, Prot. n. 290480/2023**, ha approvato il **modello per l'istanza di regolarizzazione** delle cripto-attività di cui all'articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio per il 2023), unitamente alle relative **istruzioni** e ad uno **schema per la redazione della relazione di accompagnamento** e per la predisposizione della relativa documentazione probatoria.

La richiesta di regolarizzazione può essere presentata dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e precisamente: le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate (articolo 5 del Tuir) residenti in Italia, che **entro il 31 dicembre del 2021** possedevano cripto-attività in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale e/o hanno omesso di indicare i relativi redditi nella propria dichiarazione.

L'istanza di regolarizzazione va presentata all'Agenzia delle entrate **entro il 30 novembre 2023**, utilizzando esclusivamente l'**apposito modello firmato digitalmente**, con allegata la **quietanza del versamento** effettuato mediante modello F24 e la **relazione di accompagnamento** con la relativa documentazione probatoria, eventualmente redatta secondo lo schema allegato al presente provvedimento.

Il **pagamento dell'importo da versare** per la regolarizzazione delle cripto-attività deve avvenire in un'unica soluzione **entro la data di presentazione dell'istanza ovvero il 30 novembre 2023**.

La trasmissione va effettuata dal contribuente o dal professionista **tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)** alla Direzione Regionale territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente relativo all'ultimo anno d'imposta interessato dalla procedura.

Con successiva risoluzione saranno istituiti i **codici tributo per i versamenti**, che non possono essere effettuati in compensazione.

LINK:

[Per prendere visione del provvedimento 290480/2023 e dei suoi quattro allegati, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito FiscoOggi, cliccare QUI.](#)

15. STRATEGIA CLOUD ITALIA - In cloud dati e servizi di oltre 190 ASL e Aziende Ospedaliere

Grazie alla piattaforma **PA Digitale 2026**, **oltre 190 Aziende Sanitarie Locali (ASL) e Aziende Ospedaliere (AO)** hanno presentato domanda per accedere ai fondi del **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)** messi a disposizione dall'**Avviso pubblicato il 14 marzo 2023** nell'ambito delle Misure 1.1 "Infrastrutture digitali" e 1.2 "Abilitazione al cloud per le P.A. locali".

Il totale dei finanziamenti richiesti dalle strutture sanitarie su tutto il territorio nazionale per migrare in cloud dati e applicativi, è di **oltre 263 milioni di euro**, di cui:

- **119 milioni di euro** per la Misura 1.1 "Infrastrutture digitali" e
- **144 milioni** per la Misura 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali".

Una sinergia tra le Misure, entrambe attivabili nel medesimo Avviso, che ha consentito ampia flessibilità alle strutture sanitarie nella scelta delle modalità di migrazione, con la possibilità di:

- migrare tutti i dati e servizi verso l'infrastruttura PSN;
- migrare tutti i dati e servizi verso infrastrutture della PA adeguate e/o verso soluzioni cloud qualificate;
- scegliere una soluzione mista, ad esempio migrare una parte di dati e servizi verso l'infrastruttura PSN e un'altra parte verso infrastrutture della PA adeguate e/o verso soluzioni cloud qualificate.

Ricordiamo che la [Strategia Cloud Italia](#), realizzata dal Dipartimento per la trasformazione digitale e dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), contiene gli indirizzi strategici per il percorso di migrazione verso il cloud di dati e servizi digitali della Pubblica Amministrazione.

La Strategia traccia un percorso guidato per accompagnare circa il 75% delle Pubbliche Amministrazioni italiane nella migrazione dei dati e degli applicativi informatici verso il cloud, in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

LINK:

[Per accedere al comunicato del Dipartimento per la trasformazione digitale, cliccare QUI.](#)

16. SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE 2022 - Procedura per l'invio delle richieste di credito d'imposta aperta dal 1° agosto al 29 settembre 2023

L'articolo 9 del decreto legge 27 gennaio 2022, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022 n. 25, **ha esteso anche per l'anno di imposta 2022**, le disposizioni previste dall'articolo 81, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126 ed ha quindi concesso ai lavoratori autonomi, alle imprese e agli enti non commerciali che effettuano **investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni**, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile un **contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022.**

La domanda di riconoscimento del suddetto contributo deve essere effettuata tramite l'apposita piattaforma online che è stata **attivata dal Dipartimento per lo sport il giorno 1° agosto 2023.**

Il termine di presentazione delle domande è fissato al 29 settembre 2023.

Il Dipartimento avverte che **non saranno prese in considerazione** domande pervenute con modalità diversa da quella prevista e al di fuori dei termini stabiliti (ovvero dal 1° agosto 2023 al 29 settembre 2023).

Con riferimento alla proroga del riconoscimento del credito d'imposta di cui trattasi per il primo trimestre 2023, si precisa che la relativa procedura di richiesta verrà avviata al termine di quella prevista in questa sede per il 2022.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito del Dipartimento per lo sport, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alla piattaforma e procedere all'inoltro della domanda, cliccare QUI.](#)

17. SPORT E PERIFERIE 2023 - Al via dal 1° settembre il bando da 75 milioni di euro

Con avviso del 28 luglio il Dipartimento per lo sport informa del fatto che è pubblicato l'Avviso "**Sport e Periferie 2023**" per promuovere lo sviluppo di infrastrutture sportive e favorire l'inclusione sociale, il benessere e la coesione delle comunità locali.

L'Avviso è aperto a tutti i Comuni insistenti sul territorio italiano:

- **con popolazione fino a 100.000 abitanti** (ovvero 7941 Comuni su 7986, secondo l'ultimo aggiornamento ISTAT);
- **che non abbiano già beneficiato di finanziamenti a valere sul Fondo Sport e Periferie in relazione agli avvisi pubblicati negli anni 2020 e 2022.**

Ricordiamo che, con l'articolo 1, comma 614 della L. n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023), è **stata estesa anche per l'anno 2023** la possibilità di effettuare erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche già prevista dall'articolo 1 commi da 621 a 627 della L. n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019). In particolare, per il 2023 vengono **stanziati 75 milioni di euro**.

Le richieste di contributo **non potranno essere superiori a 700mila euro per ciascun intervento** e dovranno prevedere una quota di cofinanziamento in funzione della popolazione residente.

L'iniziativa mira a valorizzare l'importanza dello sport come strumento fondamentale per migliorare la qualità della vita nelle zone periferiche delle città.

Attraverso l'assegnazione di finanziamenti mirati alla rigenerazione urbana, l'avviso si propone di raggiungere le seguenti finalità:

- *ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale,*
- *migliorare la qualità urbana e riqualificare il tessuto sociale,*
- *incrementare la sicurezza urbana, anche attraverso la promozione di attività sportiva,*
- *diffondere la cultura del rispetto e della giustizia sociale.*

La presentazione delle domande potrà essere effettuata **a partire dalle ore 12:00 del 1° settembre 2023 e fino alle ore 12:00 del 10 ottobre 2023**, esclusivamente sull'apposita Piattaforma messa a disposizione dal Dipartimento per lo Sport.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per accedere al bando "Sport e Periferie 2023", cliccare QUI.](#)

18. LAVORATORI DEL TURISMO - Detassazione del lavoro notturno e festivo ma non per tutti

Per il **periodo compreso tra il 1° giugno e il 21 settembre 2023**, a favore dei lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, è previsto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al **15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuato nei giorni festivi**.

A prevederlo è l'[articolo 39-bis, comma 1, del D.L. n. 48/2023, convertito dalla L. n. 85/2023](#).

L'agevolazione non opererà per tutti i lavoratori del comparto turismo: il trattamento integrativo speciale è stato infatti riservato ai lavoratori dipendenti del settore privato e solo se titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2022, a **euro 40.000,00**.

Per ottenere il beneficio dal datore di lavoro, i dipendenti dovranno presentare una specifica richiesta scritta, in cui dovranno attestare il rispetto del requisito reddituale.

Il datore di lavoro, recupererà il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale ai dipendenti, ponendo l'importo in compensazione coi debiti da versare tramite modello F24.

Per consentire ai sostituti d'imposta di utilizzare in compensazione il credito, l'Agenzia delle entrate, con la **risoluzione n. 51/E del 9 agosto 2023**, ha istituito il nuovo codice tributo:

- **"1702"** denominato *"Credito maturato dai sostituti d'imposta per l'erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi – articolo 39-bis del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48"*.

Il modello F24 può essere presentato **esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate**, pena il rifiuto del pagamento.

LINK:

[Per consultare il testo della risoluzione n. 51/E/2023, cliccare QUI.](#)

19. FONDO PER IL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE 2023 - Domande dal 4 all' 11 settembre 2023

L'articolo 1, comma 1089, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) ha istituito nello stato di previsione del Ministero un apposito **Fondo per il commercio equo e solidale**, per le finalità di cui al successivo comma 1090, secondo cui:

*"Le **pubbliche amministrazioni** che bandiscono gare di appalto per la fornitura di prodotti di consumo alle proprie strutture possono prevedere, nei capitolati di gara, **meccanismi che promuovono l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale**. In favore delle imprese aggiudicatrici è riconosciuto, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo istituito ai sensi del comma 1089, un rimborso fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le modalità per la definizione dei prodotti del commercio equo e solidale che beneficiano del riconoscimento del rimborso di cui al presente comma."*

Il Fondo per i prodotti del commercio equo e solidale si rivolge alle imprese - attive e iscritte nel Registro delle imprese - aggiudicatrici delle gare di appalto bandite dalle pubbliche amministrazioni che, in conformità a quanto previsto nei relativi capitolati di gara, abbiano fornito prodotti del commercio equo e solidale.

Le risorse disponibili per l'anno 2023 sono pari a 800 mila euro.

Le agevolazioni sono concesse nella forma di **rimborso fino al 15% dei maggiori costi** sostenuti per l'acquisto dei prodotti del commercio equo e solidale previsti nell'oggetto del bando.

Il rimborso massimo concedibile a ciascun beneficiario non può, comunque, **eccedere l'importo di 10 mila euro**.

Con **decreto direttoriale del 31 luglio 2023 n. 518** sono stati stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e gli ulteriori elementi utili a disciplinare l'attuazione dell'intervento agevolativo.

Le domande dovranno essere presentate all'indirizzo PEC commercioequo@postacert.invitalia.it.

Le domande di agevolazione dovranno essere presentate a decorrere **dalle ore 12:00 del 4 settembre 2023 e sino alle ore 12:00 dell'11 settembre 2023**.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare la normativa di riferimento dal sito del Ministero delle imprese e del made in Italy, cliccare QUI.](#)

20. BREVETTI+, DISEGNI+ E MARCHI+ - Emanati i bandi per nuove agevolazioni per il 2023 - Disponibili 32 milioni di euro - Fissate le date per la presentazione delle domande

Con la pubblicazione, sulla Gazzetta ufficiale n. 162 del 13 luglio 2023, del **decreto direttoriale 16 giugno 2023 del Ministero delle imprese e del made in Italy**, di programmazione delle risorse per il 2023, ha preso il via il percorso per la **riapertura dei bandi Brevetti+, Disegni+ e Marchi+**, così come previsto dalle Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023 adottate con il D.M 23 giugno 2021.

La dotazione finanziaria complessiva è di 32 milioni di euro. I contributi agevolativi destinati alle PMI per favorire la brevettabilità e la valorizzazione di idee e progetti sono così ripartiti:

- **20 milioni per Brevetti+;**
- **10 milioni per Disegni+;**
- **2 milioni per Marchi+.**

Le nuove versioni dei bandi, pur contenendo alcune novità introdotte da nuove disposizioni legislative, vanno in continuità con quelli dell'anno precedente e fissano anche la data di apertura degli sportelli.

Le domande di contributo potranno essere presentate a partire:

- **dal 24 ottobre 2023 per Brevetti+**
- **dal 7 novembre 2023 per Disegni+**
- **dal 21 novembre 2023 per Marchi+**

LINK:

[Per consultare il testo del decreto direttoriale 16 giugno 2023, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sui nuovi bandi 2023 dal sito del Ministero delle imprese e del made in Italy, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del sito dell'UIBM, cliccare QUI.](#)

21. COMPENSORI SCIISTICI DELL'APPENNINO - 30 MILIONI DI FONDI PER IL 2023 - Pubblicato l'Avviso pubblico - Domande dal 16 agosto al 30 settembre 2023

Con Decreto Ministeriale del 6 luglio 2023, il Ministero del Turismo reca le disposizioni applicative per l'erogazione delle risorse di cui all'art. 3-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in favore di:

- soggetti esercenti impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale,
- gestori di stabilimenti termali,
- imprese turistico-ricettive,
- imprese di ristorazione e delle scuole di sci,

che svolgono la propria attività nei **Comuni ubicati all'interno dei comprensori sciistici nelle Regioni con la dorsale appenninica**, come individuati dalle medesime Regioni con proprio provvedimento.

In particolare, considerato che per i comprensori sciistici delle Regioni con la dorsale appenninica, la parte della **stagione turistica invernale che va dal 1° novembre 2022 al 15 gennaio 2023** è stata compromessa in particolare dalla mancanza di precipitazioni nevose, provocando ingenti perdite economiche ai soggetti esercenti impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, ai gestori di stabilimenti termali, alle imprese turistico-ricettive, alle imprese di ristorazione e alle scuole di sci (individuate con i codici ATECO riportati all'articolo 3 del decreto), il presente decreto reca disposizioni applicative per l'erogazione delle risorse stanziare per un ammontare pari a **30 milioni di euro**.

Le risorse su indicate sono volte ad incentivare la realizzazione di investimenti diretti ad incrementare la competitività e la sostenibilità del settore turistico.

Con un [comunicato del 2 agosto 2023](#), il Ministero ha reso noto che è stato **pubblicato l'avviso pubblico** relativo alla erogazione delle risorse di cui all'art. 3-quinquies, del D.L. n. 198/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 14/2023, in favore dei soggetti indicati sopra.

Le domande saranno presentate esclusivamente tramite la Piattaforma informatica appositamente predisposta, accessibile tramite SPID o CIE, **dalle ore 12:00 del giorno 16 agosto 2023 alle ore 12:00 del giorno 30 settembre 2023**.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per prendere visione del decreto del 6 luglio 2023, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alla piattaforma e prendere visione dell'Avviso pubblico, cliccare QUI.](#)

22. RETE DEGLI SPORTELLI DEL CONSUMATORE IN AMBITO REGIONALE - Finanziamento di 10 milioni di euro - Domande entro il prossimo 31 ottobre

Il Ministero delle imprese e del made in Itali rende noto che con il **decreto direttoriale 4 agosto 2023** sono definiti, in attuazione dell'art. 7 del [D.M. 6 maggio 2022](#), le modalità, i termini e i criteri per il contributo alle proposte delle Regioni per il finanziamento della rete di sportelli del consumatore in ambito regionale ed altre attività.

Ricordiamo che il citato Decreto ministeriale del 6 maggio 2022 individua le iniziative alle quali destinare le risorse finanziarie disponibili nel "**Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori**", nel limite dell'importo complessivo, per gli anni 2022 – 2024, di euro 57.750.000.

Con il presente decreto direttoriale si provvede a dare attuazione ad iniziative per un valore complessivo pari ad **euro 10.000.000,00, di cui euro 7.000.000,00 imputati all'esercizio 2023** ed euro 3.000.000,00 imputati all'esercizio 2024.

Tali risorse sono ripartite tra le Regioni secondo i seguenti criteri:

- a) il **57% della somma complessiva** è ripartito in proporzione alla popolazione residente in ciascuna Regione, in base ai dati ISTAT al 1 gennaio 2022;
- b) il **13% della somma complessiva** è ripartito in proporzioni uguali tra tutte le Regioni;
- c) il **restante 30% della somma complessiva** è ripartito in proporzione al numero delle Province di ogni singola Regione rispetto al totale complessivo delle Province.

L'importo delle risorse destinato alle singole Regioni derivante dall'applicazione dei criteri unitamente all'importo totale spettante a ciascuna Regione è riepilogato nella Tabella riportata all'articolo 3 del decreto.

La domanda di ammissione al finanziamento predisposta secondo l'allegato (Mod. 1), dovrà essere presentata **entro e non oltre il 31 ottobre 2023**.

La domanda di ammissione a finanziamento **sottoscritta digitalmente dal responsabile regionale**, deve essere **trasmessa via PEC** al seguente indirizzo: dgmccnt.div05@pec.mise.gov.it.

LINK:

[Per prendere visione del decreto e della modulistica allegata, cliccare QUI.](#)

23. TRASPORTO INTERMODALE DI RIFIUTI - Possibile il coinvolgimento di imprese diverse - Nuovi chiarimenti dal Comitato nazionale

Il trasporto intermodale di rifiuti **può iniziare** (e non solo terminare, come detto nella circolare del 2017) con un complesso veicolare composto da un veicolo a motore (trattore o motrice) nella disponibilità di un'impresa diversa da quella che ha in disponibilità il veicolo rimorchiato (semirimorchio o rimorchio), **purché le imprese siano entrambe iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali nella stessa categoria di iscrizione e per i codici EER relativi ai rifiuti trasportati**.

E' questo il chiarimento giunto dal Comitato Nazionale – Albo Nazionale Gestori Ambientali, con la **circolare n. 2 del 1° agosto 2023**.

Ricordiamo che il Comitato Gestori ambientali ha fornito, nel tempo, **tre diverse risposte** a quesiti posti dagli operatori circa la possibilità che una parte del trasporto su strada dei rifiuti **possa avvenire con mezzi diversi**, mediante un complesso veicolare composto da un trattore/ motrice nella disponibilità di un'impresa diversa da quella che ha in disponibilità il semirimorchio/ rimorchio.

Queste le tre precisazioni:

- In base alla [Circolare n.1235 del 4 dicembre 2017](#) la **parte finale** del trasporto su strada può essere effettuata da impresa diversa da quella che effettua la parte iniziale;
- Con successiva [Circolare n. 6 del 21 luglio 2022](#) il Comitato conferma che è sempre consentito che il trasporto finale dei rifiuti su strada possa essere effettuato da impresa diversa da quella che ha iniziato il trasporto.

- Infine, con [Circolare n. 2 del 1 agosto 2023](#) il Comitato conferma che anche **la parte iniziale su strada del trasporto intermodale di rifiuti** può essere effettuata da impresa diversa da quella che effettua la parte finale, cioè il trasporto può iniziare con un complesso veicolare composto da un veicolo a motore (trattore o motrice) nella disponibilità di un'impresa diversa da quella che ha in disponibilità il veicolo rimorchiato (semirimorchio o rimorchio).

Il Comitato indica come **documenti di trasporto** il **formulario**, se il trasporto intermodale avviene in Italia, o **documento di movimento o l'allegato VII al Regolamento CE n. 1013/2006** se si tratta di un trasporto tranfrontaliero di rifiuti.

Nei documenti di trasporto (formulario) dovranno essere indicati, negli appositi spazi **le generalità e il numero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di entrambe le imprese che concorrono al trasporto**, fermo restando che il titolare del trasporto, indicato come trasportatore, rimane **l'impresa che ha in disponibilità il semirimorchio/rimorchio**, mentre i dati dell'impresa titolare del trattore/motrice dovranno essere riportati nel campo annotazioni.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 2/2023, cliccare QUI.](#)

24. CONTRASTO ALLO SPRECO E ALLA POVERTA' ALIMENTARE - Al via il Fondo per la sperimentazione del reddito alimentare

Con un **comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 8 agosto 2023**, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha reso noto che in data **28 luglio 2023** è stato pubblicato sul proprio sito istituzionale, sezione Pubblicità legale, il **decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 78 del 26 maggio 2023**, relativo al **Fondo per la sperimentazione del reddito alimentare** (registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2023), previsto dall'articolo 1, commi 434 e 435, L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023).

Tale decreto avrà efficacia a decorrere dal 11 agosto 2023 (quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul portale del Ministero).

Si tratta del decreto attuativo che disciplina il **Reddito Alimentare 2023**, il sostegno per coloro che si trovano in situazioni di povertà assoluta e per combattere **lo spreco di cibo**.

Si tratta di una nuova misura sperimentale, **valida per 3 anni**, che consiste nell'erogazione di **pacchi alimentari** realizzati con i **prodotti invenduti** dei negozi della distribuzione alimentare, che altrimenti verrebbero buttati.

Il reddito alimentare consiste nella **distribuzione gratuita**, anche tramite gli enti del Terzo Settore presenti sui territori, di **pacchi alimentari realizzati con l'invenduto della distribuzione alimentare**, donati dagli esercizi commerciali che aderiscono volontariamente alla sperimentazione.

Con il termine **"invenduto"** ci si riferisce a tutti quei cibi che i supermercati e le catene della GDO buttano via ogni giorno in quanto non idonei alla vendita, ad esempio a causa delle confezioni rovinare o perché prossimi alla scadenza. In questo modo, si punta anche a contrastare lo spreco di cibo.

La misura ha due obiettivi:

- **fornire un contributo alla lotta alla grave deprivazione materiale;**
- **contrastare lo spreco alimentare.**

I pacchi potranno essere **prenotati mediante un'applicazione smartphone** (app online da cellulare) e ritirati presso uno dei centri di distribuzione individuati dai Comuni.

I soggetti fragili, i pensionati e i non autosufficienti, invece, riceveranno questo aiuto **direttamente a casa**.

I beneficiari del Reddito Alimentare 2023 sono **coloro che vivono in condizioni di povertà assoluta**, che verranno identificati dai Comuni capoluogo delle città metropolitane, dove la sperimentazione è stata avviata, a seguito di apposito accordo in Conferenza Unificata Stato Regioni.

Come chiarito all'articolo 4 del D.M. n. 78/2023, possono usufruire dei benefici della distribuzione alimentare:

- i medesimi soggetti degli elenchi detenuti dalle **Organizzazioni partner Territoriali (OpT)** della distribuzione del [programma FEAD](#);
- **altri soggetti segnalati dai servizi sociali** territoriali competenti o da altre organizzazioni del Terzo Settore operanti sul territorio interessato.

Il Reddito Alimentare diverrà operativo entro la metà di agosto 2023 grazie all'ausilio dei soggetti del **terzo settore** e delle stesse Città metropolitane coinvolte che gestiranno la raccolta e la distribuzione dei beni finanziate dalle risorse statali.

A stabilire le regole di funzionamento, illustrate in un [comunicato stampa del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 30 maggio 2023](#), è il **Decreto n.78 del 26 maggio 2023**.

I progetti di reddito alimentare sono presentati dai Comuni capoluogo delle città metropolitane, individuati a seguito di un apposito avviso non competitivo a cura della Direzione Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Tali **progetti devono prevedere forme di coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore** presenti sul territorio e, in particolar modo, quelli già aderenti al programma FEAD, con la partecipazione degli esercizi commerciali.

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. n. 78/2023, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sul funzionamento del Reddito Alimentare, cliccare QUI.](#)

25. ETS - Individuate le aree d'intervento per le attività finanziabili per il 2023

In data 31 luglio 2023 è stato pubblicato, nella sezione Pubblicità legale, il **decreto n. 101 del 20 luglio 2023**, con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato un atto d'indirizzo recante, per l'anno 2023, l'individuazione degli **obiettivi generali**, delle **aree prioritarie d'intervento** e delle **linee di attività finanziabili** attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti ed attività d'interesse generale del Terzo settore, nonché attraverso le altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore (di cui agli articoli, rispettivamente, 72 e 73, del D.Lgs. n. 117/2017 - Codice del Terzo settore).

La profilazione contenutistica del suddetto atto d'indirizzo, verte sui seguenti **aspetti caratterizzanti**:

1. la **promozione del Terzo settore**, quale strategia di creazione di valore pubblico per la collettività, assicurando il rispetto della dignità e dei diritti dei lavoratori e delle persone, nonché le esigenze delle fasce più deboli della popolazione;
2. la **finalizzazione del sostegno finanziario** alla realizzazione delle attività di interesse generale che concorrono al perseguimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;
3. la **delimitazione delle politiche di sostegno alla sola dimensione nazionale**, in quanto il sostegno alle attività d'interesse generale di rilevanza locale ha già formato oggetto di programmazione per il triennio 2022 -2024 attraverso il D.M. n. 141/2022, a cui ha fatto seguito la sottoscrizione degli accordi di programma 2022-2024 con le Regioni e le Province autonome.

Nel decreto vengono individuate **risorse finanziarie che ammontano complessivamente a 32.996.890,00 euro**, di cui:

1. **22.666.890,00 euro**, per il **Fondo per il finanziamento di progetti e attività d'interesse generale nel Terzo settore**, (art. 72, D.Lgs. n. 117/2017);
2. **10.330.000,00 euro**, per **altre risorse finanziarie** specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore, (art. 73, D. Lgs. 117/2017).

Tali risorse sono così destinate:

1. **22.666.890,00 euro** - per iniziative e progetti di rilevanza nazionale;
2. **7.750.000,00 euro** - per contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali;
3. **2.580.000,00 euro** - per contributo annuo ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), L. n. 476/1987, nonché ai sensi dell'articolo 75, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017.

Eventuali ulteriori risorse finanziarie che dovessero rendersi disponibili nel corso del corrente anno, successivamente all'adozione dell'atto in commento, saranno destinate al finanziamento di cui alla precedente lett. a).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riserva la facoltà di autorizzare, a valere sulle risorse finanziarie dell'annualità successiva, il **finanziamento d'iniziativa e progetti di rilevanza nazionale** non ammessi al contributo per insufficienza delle risorse finanziarie predette.

Con specifico riferimento alle risorse di cui all'art. 73 del CTS, il Ministero sottolinea la presenza di disposizioni che prevedono forme di sostegno ad **attività non aventi carattere progettuale**:

1. i **contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali**, ai sensi dell'art. 73, c. 2, lett. c), del CTS;
2. la concessione, **in favore degli specifici soggetti** di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), L. n. 476/1987 (ANMIC, ANMIL, ENS, UICI, UNMS), di un contributo annuo nella misura di cui all'articolo 1, comma 2, L. n. 438/1998, a valere sulle risorse a sostegno delle associazioni di promozione sociale.

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. n. 101/2023, cliccare QUI.](#)

26. CORTE DI CASSAZIONE E CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE - Firmato il Protocollo per l'accesso alle banche dati del Registro delle Imprese

La Prima Presidente della Corte di Cassazione, Margherita Cassano, e la Camera di Commercio di Firenze, nella persona del Conservatore del Registro delle imprese Brunella Tarli, hanno firmato – in data 9 agosto 2023 - un **Protocollo per l'accesso e la consultazione delle banche dati del Registro delle Imprese per il 2023**.

La Camera di Commercio di Firenze assegnerà alla Corte di Cassazione 3 utenze gratuite alla banca dati in questione per **finalità istituzionali** per tutto il 2023 con 3000 operazioni di *account*.
La consultazione riguarderà i dati del Registro imprese e del registro protesti.

Si potrà **accedere** alle funzionalità offerte tramite i seguenti servizi:

- ri.visual (navigazione visuale)

E' il servizio che affianca al tradizionale sistema di consultazione in formato testuale del Registro Imprese la possibilità di rappresentare i medesimi dati attraverso una immagine grafico-visuale. Tale modalità consente un'immediata percezione delle relazioni esistenti tra persone e imprese: i dati sono rappresentati attraverso icone per visualizzare imprese e persone, e linee per esprimere le relazioni.

Il servizio consente in qualsiasi momento di richiedere l'estrazione di documenti in formato testuale, come, ad esempio, la Visura di un'impresa o la Scheda Partecipazioni di una persona.

E' possibile inoltre interrompere la navigazione visuale e salvare il grafico per poi riprenderlo successivamente.

- ri.build (monitoraggio delle imprese d'interesse)

Il servizio permette di verificare periodicamente ed in modo automatico se sono state presentate o iscritte variazioni nel Registro Imprese per un gruppo di imprese di interesse e provvede ad inviare il documento ufficiale via email con le informazioni aggiornate.

Per ciascuna impresa si potrà scegliere quale evento o gruppo di eventi controllare: ad esempio se sono cambiati gli amministratori, o sono variate le quote societarie o è stato depositato il bilancio.

- ri.map (richiesta elenchi d'impresa)

Il servizio Elenchi d'impresa consente di richiedere liste di imprese appartenenti a determinati segmenti di mercato, combinando tra loro diversi parametri di selezione (il territorio, la natura giuridica, le classi di fatturato, capitale e addetti ecc.).

Oltre a fornire l'elenco nel formato excel, viene data la possibilità di **visualizzare** le imprese all'interno di una **mappa**.

Il progetto sperimentale sarà **valido per tutto il 2023** e sarà congiuntamente monitorato durante il periodo di vigenza.

LINK:

[Per consultare il testo del protocollo, cliccare QUI.](#)

27. CARTA DEL DOCENTE - Dal 2023 anche per i precari

Al fine di sostenere la **formazione continua dei docenti** e di valorizzarne le competenze professionali, l'art.1, comma 121, della legge n.107 del 2015, ha istituito la **Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado**, Carta meglio conosciuto come "**Carta Docente**".

I successivi D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016, prevedono che la **Carta docenti** venga assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti in posizioni di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.

Ricordiamo che attualmente la carta del docente viene riconosciuta ai soli docenti con contratto a tempo indeterminato.

Tuttavia, bisogna segnalare che numerose sono le sentenze che stanno riconoscendo il diritto dei supplenti al bonus.

Anche il Consiglio di Stato con la sentenza del **16 marzo 2022** si è espresso verso il riconoscimento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione anche al personale supplente.

Se fino al 2022 questa agevolazione è stata accessibile solo agli insegnanti di ruolo, **dal 2023 sarà accessibile anche ai precari.**

Con l'**articolo 15 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69**, è stato, infatti, disposto che la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, **anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.**

Per garantire l'ampliamento della platea degli utenti, lo stesso articolo 15, al comma 2, stabilisce che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sarà **incrementata di 10,9 milioni di euro nell'anno 2023.**

La Carta, dell'importo nominale di euro **500 annui per ciascun anno scolastico**, può essere utilizzata per l'**acquisto di libri o di testi**, anche in formato digitale, di pubblicazioni o di riviste e tutto ciò che è utile all'aggiornamento professionale (es.: ingresso musei, mostre ed eventi culturali).

L'importo della carta è pari a 500 euro per ogni anno scolastico e **devono essere spesi in non più di due anni scolastici, con scadenza il 31 agosto.**

Per ottenere e utilizzare la Carta del docente è necessario iscriversi al sito [Carta del docente](#).

Per l'iscrizione è necessario possedere un'identità digitale (**SPID**) da richiedere a uno degli Identity Provider disponibili.

LINK:

[Per accedere al portale dedicato, cliccare QUI.](#)

28. TARGHE ORIGINALI AUTO STORICHE - In arrivo il decreto attuativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dopo quasi tre anni di attesa i **possessori di veicoli d'epoca** potranno finalmente **richiedere targhe e libretti di circolazione conformi agli originali**, ossia a quelli del periodo storico del proprio mezzo.

Con un comunicato stampa del 6 agosto scorso, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende noto che è stato sbloccato il decreto sulle targhe storiche.

Il 4 agosto 2023 è stato, infatti, firmato il **decreto attuativo** relativo alla legge 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di bilancio 2021), che prevede la facoltà di scegliere di **ottenere le targhe di circolazione della prima iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico**, oppure una **targa del**

periodo storico di costruzione o di circolazione per i **veicoli di interesse storico e collezionistico**.

Il **mondo dei motoveicoli e degli autoveicoli storici autentici** può contare su **più di 500 mila appassionati in Italia**, anche grazie al forte legame tipicamente italiano al settore automobilistico, che si tramanda di generazione in generazione e che preserva questo importante patrimonio storico e culturale.

Ricordiamo che in base all'art.60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), **sono classificati d'interesse storico o collezionistico, i motoveicoli e gli autoveicoli:**

- iscritti in uno dei registri e da questo
- dotati della **certificazione attestante la rispettiva data di costruzione** nonché le **caratteristiche tecniche**.

Con un emendamento alla legge 30 dicembre 2020, n. 178 è stata introdotta un'**espressa modifica all'articolo 93 del codice della strada** che prevede, in caso di nuova immatricolazione di veicoli già stati iscritti al PRA e cancellati d'ufficio o su richiesta di un precedente proprietario - dietro pagamento di un contributo - la facoltà per il richiedente:

- di **ottenere la targa della prima iscrizione al PRA**, ovvero
- di **ottenere una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo, in entrambi i casi conformi alla grafica originale**.

Dopo tre anni di stallo, viene finalmente adottato il decreto attuativo.

Dall'applicazione della norma deriveranno entrate per l'erario. Il rilascio della targa della prima iscrizione al PRA e il rilascio di una targa richiedono il **pagamento di un contributo:**

- di **549,00 euro** per gli autoveicoli,
- di **274,50 euro** per i motocicli e le macchine agricole.

Il **versamento** è previsto con **bollettino PagoPa** generato dalla piattaforma dei pagamenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

LINK:

[Per accedere al comunicato del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cliccare QUI.](#)

29. DALL'AGCM - Istruttoria sul sistema di allarme Verisure - Attività di verifica nel settore dei Taxi

Dai comunicati comparsi sul sito Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato due sono le notizie di particolare rilievo che riguardano:

- a) l'avvio dell'istruttoria sul sistema di allarme Verisure Italy S.r.l.;**
- b) l'avvio dell'attività di verifica nel settore dei taxi.**

1) L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un'**istruttoria nei confronti di Verisure Italy S.r.l.** per presunte condotte illecite riguardo alla commercializzazione del sistema d'allarme Verisure.

Secondo l'Autorità, l'attività promozionale relativa all'impianto Verisure, effettuata tramite diversi canali pubblicitari (cartelloni stradali, sito web, spot televisivi), presenterebbe profili di ingannevolezza. La società, infatti, lascerebbe intendere che, con la sottoscrizione del contratto, il consumatore acquista un impianto d'allarme, quando invece si abbona ad un servizio di allarme con apparati e componenti dati solo in comodato gratuito; ciò comporterebbe costi aggiuntivi in caso di recesso o di riscatto.

Verisure, inoltre, ostacolerebbe il consumatore in caso di recesso dal contratto, ritardando le operazioni di disinstallazione e di smontaggio del sistema d'allarme e continuando a fatturare i canoni di abbonamento, anche dopo aver ricevuto la richiesta di recesso.

Infine, nelle condizioni contrattuali Verisure avrebbe inserito l'autorizzazione automatica ad iniziare la prestazione durante il periodo di recesso di 14 giorni (previsto dalla legge in caso di contratti sottoscritti al di fuori dei locali commerciali) e un riferimento non chiaro riguardo al foro competente in caso di eventuali controversie dei consumatori con la società.

2) L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un'**attività di verifica nel settore dei taxi** sulla base delle criticità che si riscontrano a Roma, a Milano e a Napoli e che creano pesanti

disservizi per l'utenza: si pensi, ad esempio, ai tempi di attesa, all'uso del tassmetro, all'accettazione dei pagamenti elettronici e alla corretta funzionalità dei POS.

Il Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza ha rivolto, per conto dell'Autorità, numerose richieste di informazioni alle principali società di radiotaxi attive proprio in questi Comuni.

L'Autorità, inoltre, ha formulato direttamente richieste di informazioni ai Comuni di Roma, Milano e Napoli e alle principali piattaforme per la prenotazione dei taxi.

Dal punto di vista della concorrenza, l'obiettivo è quello di far luce sul sistema delle licenze "a numero chiuso" che, in questo settore, ostacola il corretto dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali e il prodursi dei conseguenti benefici in termini di soddisfazione della domanda e di qualità del servizio.

30. E-STATE IN PRIVACY - I suggerimenti del Garante - La Privacy non va mai in vacanza

L'estate è l'occasione giusta per rilassarsi e liberare la mente ma non ci si deve dimenticare di proteggere la propria *privacy* anche in vacanza.

Il **Garante per la protezione dei dati personali** ha pubblicato sul proprio sito internet una **serie di suggerimenti** su selfie e foto, protezione di smartphone e tablet, acquisti online, uso di app, chat e social network da tenere in considerazione, in particolare, durante il periodo estivo.

Dal consiglio di non "esagerare" con foto e selfie (e condivisione di queste online), specialmente quando si tratta di minori, alla disattivazione su cellulari, tablet e social network delle opzioni di geolocalizzazione, passando per la protezione della propria casa prima di andare in vacanza e tanto altro. Nello specifico, i suggerimenti riguardano:

1. *Sotto il sole estivo, non esporti troppo con selfie e foto: protezione alta soprattutto per i minori.*
2. *Geolocalizzati anche in ferie?*
3. *I "social-ladri" non vanno in vacanza.*
4. *Non "abbandonare" la tua casa.*
5. *Metti anche la privacy in valigia.*
6. *Attenzione ai "pacchi".*
7. *App-prova di estate.*
8. *Per chi non può proprio vivere senza wi-fi.*
9. *Scegliere una protezione alta per non rimanere "scottati".*
10. *Smartphone e tablet pronti a "partire".*
11. *Per navigare tranquilli nel mare dei messaggi.*
12. *Per chi porta il drone in vacanza.*
13. *Non lasciare a casa il buon senso.*

LINK:

[Per prendere visione dei suggerimenti del Garante Privacy, cliccare QUI.](#)

Altre notizie in breve

1) INTERESSI DI DILAZIONE E SOMME AGGIUNTIVE PER OMESSO O RITARDATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - TASSI AGGIORNATI A DECORRERE DAL 2 AGOSTO 2023

L'INPS, con la **circolare n. 71 del 31 luglio 2023**, interviene sulla variazione della misura dell'interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

La **Banca Centrale Europea**, con la decisione di politica monetaria del 27 luglio 2023, ha innalzato di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento; di seguito, anche TUR) che, a **decorrere dal 2 agosto 2023, è pari al 4,25%**.

Tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili.

L'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili ai sensi dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è pari al tasso del 10,25% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 2 agosto 2023.

Nel caso di **mancato o ritardato pagamento di contributi o premi**, di cui alla lettera a), comma 8, dell'articolo 116 della legge n. 388/2000, la sanzione civile è pari al 9,75% in ragione d'anno (tasso del 4,25% maggiorato di 5,5 punti).

In caso di **evasione la misura della sanzione civile**, in ragione d'anno, pari al 30 per cento nel limite del 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INPS n. 71/2023, cliccare QUI.](#)

2) PREMI INAIL - AGGIORNATI I TASSI D'INTERESSE E SANZIONI

Con la **circolare n. 37 del 31 luglio 2023**, l'INAIL ha provveduto ad aggiornare i tassi di interesse e la misura delle sanzioni applicabili, dal 2 agosto 2023, a tutti i debiti per premi assicurativi e accessori.

La Banca centrale europea, con la decisione di politica monetaria del 27 luglio 2023, ha fissato al 4,25% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ORP).

Per effetto di tale decisione, a decorrere dal 2 agosto 2023 il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e quello per la determinazione delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, commi 8 e 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono i seguenti:

- **10,25%** interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;
- **9,75%** misura delle sanzioni civili.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INAIL n. 37/2023, cliccare QUI.](#)

3) OPEN DATA ANAC - ONLINE IL PORTALE DEI DATI APERTI ANAC

E' online, dal mese di settembre del 2020 ma ora con nuove funzionalità, il **portale Open Data ANAC**, che consente il libero accesso ai dati gestiti dall'Autorità nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

Il nuovo servizio, che integra ed amplifica le funzioni della precedente versione, mette a disposizione degli utenti un cruscotto per la navigazione e l'analisi dei dati sui contratti pubblici e un insieme di *dataset* in formato aperto liberamente scaricabili.

Attraverso il portale è possibile accedere liberamente ai dati in materia di anticorruzione, trasparenza e contratti pubblici presenti nelle banche dati gestite dall'ANAC nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

I dati disponibili sono consultabili e scaricabili attraverso le apposite sottosezioni; in particolare, nella sezione "**Analytics**" è disponibile un cruscotto per la navigazione e l'analisi dei dati sui **contratti pubblici**, mentre nella sezione "**Dataset**" sono disponibili una serie di file in formato aperto *JSON* e *CSV* e *XML* liberamente scaricabili.

Nel caso di richieste specifiche che comportino l'estrazione di dati non disponibili attraverso il portale dei dati aperti oppure elaborazioni ulteriori, occorre utilizzare l'apposita **modulistica**, come previsto dal Regolamento del 1 marzo 2018.

LINK:

[Per maggiori informazioni sul portale, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere al servizio, cliccare QUI.](#)

4) BONUS AI DIPENDENTI CON FIGLI A CARICO - Le indicazioni dell'Agenzia delle entrate

Con un comunicato stampa del 1° agosto 2023, l'Agenzia delle entrate rende noto che sono pronte le istruzioni per i datori di lavoro che intendono erogare ai propri dipendenti con figli a carico somme o rimborsi a titolo di *benefit*.

E' stata infatti pubblicata la **circolare n. 23/E del 1° agosto 2023**, con la quale si forniscono i chiarimenti sulla nuova disciplina del *welfare* aziendale, a seguito delle novità introdotte dal D.L. n. 48/2023 (c.d. "*Decreto lavoro*") che ha innalzato per il 2023 fino a 3mila euro (al posto degli ordinari 258,23 euro) il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da imposte.

Lo stesso decreto ha inoltre incluso tra i "bonus" che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica, acqua e gas.

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa dell'Agenzia delle entrate e prendere visione della circolare n. 23/E/2023, cliccare QUI.](#)

5) BONUS ENERGIA I e II TRIMESTRE 2023 E IVA AL 5% PER GAS - I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con la **circolare n. 24/E del 2 agosto 2023**, l'Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in merito alle agevolazioni fiscali previste a sostegno delle imprese in relazione alle spese sostenute per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas, nonché all'aliquota IVA applicabile alle forniture di gas metano per combustione.

La circolare analizza le caratteristiche del bonus energia relative sia al I trimestre 2023 sia al II trimestre 2023 (Punto 1.1).

Il documento di prassi ricorda che anche i crediti d'imposta relativi al II trimestre 2023 sono utilizzabili entro il 31 dicembre 2023, **esclusivamente in compensazione**.

Sia i crediti d'imposta relativi al I trimestre 2023 sia quelli concernenti il II trimestre 2023 **non possono essere chiesti a rimborso**.

Vengono inoltre forniti ulteriori chiarimenti rispetto ai crediti d'imposta relativi al terzo e quarto trimestre 2022 (Punto 1.2.).

L'Agenzia si sofferma anche sulla riduzione al 5% dell'aliquota IVA applicabile alle forniture di gas metano per combustione, stabilita fino al III trimestre di quest'anno (Punto 2).

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 24/E/2023, cliccare QUI.](#)

6) CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO - PUBBLICATI DUE NUOVI STUDI

Per chi fosse interessato, segnaliamo la pubblicazione di due recenti studi sul sito del Consiglio Nazionale del Notariato.

Il primo: **[Studio n.103-2022/T](#) – Profili fiscali del contratto di vendita con riserva della proprietà**

Autore: Susanna Cannizzaro e Roberto Martino

Lo studio affronta il tema della **vendita con riserva della proprietà** muovendo dalle ricostruzioni civilistiche relative alla sua natura giuridica al fine di fornire un quadro il più possibile completo in merito alla disciplina fiscale nel comparto delle imposte dirette ed indirette.

Il secondo: **[Studio n. 27-2023/P](#) - Questioni vecchie e nuove in tema di domini collettivi e usi civici. La legge 168-2017 all'attenzione della Corte Costituzionale**

Autore: Paolo Lazzara

L'ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale del tribunale di Viterbo è l'occasione per affrontare alcune questioni aperte in materia di usi civici e domini collettivi.

Le criticità attengono principalmente all'ambito di estensione della nozione di "**dominio collettivo**" e al relativo regime giuridico.

Dopo una ricostruzione del quadro di riferimento normativo giurisprudenziale e dottrinale, il saggio prova a fornire alcune soluzioni interpretative, con particolare riferimento alla questione che attiene alla sostanziale incommerciabilità dei terreni gravati da usi civici.

7) AL VIA IL NUOVO PORTALE PER L'ANALISI SOCIALE

L'INPS, nel **messaggio n. 2882 del 3 agosto 2023**, rende nota l'attivazione del nuovo **Portale per l'analisi sociale (PAS)**, realizzato nell'ambito del progetto PAS in collaborazione con l'INPS e con il cofinanziamento dal PON Inclusion 2014-2020.

Il Portale per l'Analisi Sociale è stato realizzato dall'INPS presso le proprie infrastrutture, sulla base di specifiche funzionali e tecniche definite congiuntamente al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ANCI e INVITALIA ed è disponibile sul portale internet dell'Istituto.

Il Portale consente agli Enti, che trasmettono al Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali (SIUSS – ex Casellario dell'assistenza) dell'INPS le informazioni relative alle prestazioni sociali erogate, di **disporre di funzionalità per le analisi multidimensionali dei dati a supporto dei processi di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche sociali**.

LINK:

[Per consultare il testo del messaggio INPS n.2882/2023, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere al portale, cliccare QUI.](#)

8) CONCONSO "BUONE PRATICHE IN EDILIZIA" - INDETTA LA SECONDA EDIZIONE - DOMANDE DAL PROSSIMO 5 SETTEMBRE

L'INAIL ha indetto per l'anno 2023 la seconda edizione del concorso nazionale "Archivio delle buone pratiche per la salute e sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili", volto a creare e diffondere un archivio di buone pratiche di facile consultazione e semplice applicazione.

Possono presentare la propria candidatura tutte le imprese che operano nel settore delle costruzioni, i coordinatori per la progettazione ed esecuzione lavori e i professionisti, in forma singola o associata, iscritti agli albi professionali afferenti al settore delle costruzioni e gli Enti pubblici e Organismi Paritetici del settore delle costruzioni.

La procedura telematica per l'inoltro delle domande di partecipazione è disponibile **dalle ore 12:00 del 5 settembre 2023 fino alle ore 18:00 del 5 dicembre 2023.**

Ogni partecipante può presentare una sola proposta.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito INAIL e per scaricare la modulistica necessaria, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere direttamente alla procedura informatica, cliccare QUI.](#)

9) BRAVO INNOVATION HUB - ONLINE LE GRADUATORIE DELLE 50 MIGLIORI STARTUP SELEZIONATE DA INVITALIA

INVITALIA rende noto che sono online le **graduatorie delle 50 migliori startup** che a settembre parteciperanno ai **5 programmi di accelerazione** di [Bravo Innovation Hub](#), il programma del **Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT)** e di **INVITALIA** dedicato alle imprese più innovative.

Bravo è realizzato nell'ambito dell'**Asse VI del PON IC 2014-2020-REACT EU**.

Le imprese sono state selezionate da INVITALIA grazie a una call nazionale che si è chiusa il 3 luglio 2023 e alla quale le startup hanno risposto con **245 domande di partecipazione da tutta Italia**.

Per stilare le graduatorie sono stati valutati: la qualità dei progetti, le **soluzioni** proposte, le **potenzialità** dell'impresa e il **team imprenditoriale**.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare le graduatorie, cliccare QUI.](#)

10) L'IVASS SEGNALE 22 SITI INTERNET IRREGOLARI

Con un comunicato stampa del 3 agosto scorso, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ha segnalato 22 siti Internet irregolari.

La distribuzione di polizze assicurative tramite i seguenti siti è irregolare.

Le polizze ricevute dai clienti sono false e i relativi veicoli non sono assicurati.

L'IVASS raccomanda di adottare le opportune cautele nella valutazione di offerte assicurative via internet o telefono (anche via WhatsApp), soprattutto se relative a polizze di durata temporanea.

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa e prendere visione dei 22 siti irregolari, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per prendere visione dell'elenco dei siti riconducibili ad intermediari regolarmente iscritti al RUI \(Registro Unico degli Intermediari\), cliccare QUI.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **Repubblica italiana** ***I provvedimenti scelti per voi*** **(dal 1° al 12 Agosto 2023)**

1) Decreto legislativo 10 luglio 2023, n. 101: Attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). (Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 25 luglio 2023: Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 188, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42». (Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Ministero della giustizia - Decreto 1 agosto 2023: Incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita. (Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Ministero delle imprese e del made in Italy - Decreto 15 maggio 2023: Modalità e condizioni per la concessione e l'erogazione di agevolazioni a programmi di investimento proposti da piccole e medie imprese localizzate nei territori delle regioni meno sviluppate, rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell'ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0. (Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Legge 24 luglio 2023, n. 102: Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. (Gazzetta Ufficiale n. 184 del 8 agosto 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

6) Direttiva del Presidente del Consiglio sei Ministri 6 luglio 2023: Indirizzi di coordinamento e organizzazione volti a promuovere la gestione adeguata e coordinata delle minacce informatiche, degli incidenti e delle situazioni di crisi di natura cibernetica. (Gazzetta Ufficiale n. 184 del 8 agosto 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)

7) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 28 luglio 2023: Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni del contributo dovuto per l'anno 2023 dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione. (Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 28 luglio 2023: Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni del contributo dovuto per l'anno 2023 dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione e del contributo a carico di coloro che intendono svolgere la prova di idoneità per la sessione d'esame 2023. (Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9) Legge 10 agosto 2023, n. 103: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

9) Decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104: Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici. (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto legge clicca qui.](#)

10) Decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105: Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione. (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto legge clicca qui.](#)

11) Decreto legislativo 26 luglio 2023, n. 106: Attuazione della delega di cui all'articolo 2 della legge 5 agosto 2022, n. 118, per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici. (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

12) Ministero delle imprese e del made in Italy- Decreto 31 luglio 2023: Modifiche al decreto 18 giugno 1993 recante «Istituzione di un elenco di esperti per l'affidamento di incarichi ispettivi presso società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione». (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM (t.me/tuttocamere)